

Comitato Esecutivo del 16 gennaio 2024

Punto 4 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring

ALLEGATO 4.2

**Rimborsi imposte sul reddito e imposta sul valore aggiunto | Tassi applicati
Proposta di revisione della normativa**

Rimborsi imposte sul reddito e imposta sul valore aggiunto | Tassi applicati

Proposta di revisione della normativa

Al contribuente che sostiene un esborso per imposte dirette o indirette superiore al dovuto viene riconosciuto un interesse sul rimborso spettante, quando tale rimborso viene effettuato in un momento successivo rispetto ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento, sulla base di tassi definiti in misura diversa a seconda del tributo da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo.

Con l'attuale politica monetaria restrittiva e il rialzo dei tassi operato da BCE per contrastare l'inflazione, la misura dei tassi per i rimborsi fiscali non appare adeguata e mette i contribuenti nella situazione di avere somme anche ingenti immobilizzate in attesa di rimborso a tassi bassi e di doversi finanziare sul mercato a tassi più alti.

Il legislatore ha già manifestato l'esigenza di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale ma i tentativi fatti in passato per uniformare la misura degli interessi fiscali non sono andati a buon fine (per mancanza di emanazione dei provvedimenti o dei decreti attuativi).

Nell'attuale contesto si ripropone con maggiore urgenza la necessità di intervenire sulla materia e di portare la misura dei tassi di rimborso fiscale a un livello coerente con l'andamento dei tassi BCE, valutando quindi un rialzo dei tassi applicati.

Nello spirito già espresso dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale e razionalizzare la materia, si propone pertanto di valutare una revisione della misura dei tassi applicati che tenga conto dei livelli di mercato. Si propone di ripensare a un meccanismo di compensazione più equo, riformando la disciplina di cui al DM 21 maggio 2009 ovvero richiamando l'art. 1284 cc. Parrebbe infatti quanto meno equo introdurre il criterio di applicare ai rimborsi fiscali che spettano al contribuente il medesimo tasso applicato al contribuente a favore dello Stato in sede di ravvedimento operoso, ossia il tasso legale fissato annualmente dagli appositi decreti ministeriali (art. 1284 cc). Tale tasso è soggetto a revisione con maggiore frequenza ed è pertanto più allineato all'andamento dei tassi di mercato.

Relazione illustrativa

Al contribuente che sostiene un esborso per imposte dirette o indirette superiore al dovuto viene riconosciuto un interesse sul rimborso spettante, quando tale rimborso viene effettuato in un momento successivo rispetto ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento.

La misura di detti interessi, che hanno natura compensativa, è diversa a seconda del tributo e deriva attualmente da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Di seguito un excursus delle normative di riferimento.

a) Rimborsi di imposta Iva

Il contribuente che presenti ammontari detraibili di IVA risultanti dalla dichiarazione annuale superiori a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso.

Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi. Sui rimborsi eseguito oltre i 90 giorni maturano interessi legali stabiliti tramite decreto.

L'ammontare di IVA di cui si chiede il rimborso può essere oggetto di cessione, con atto pubblico e scrittura privata autenticata e notifica all'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione del cedente e al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito.

Medesime considerazioni valgono per il credito di rimborso IVA trimestrale alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (es. Trib. Venezia, 19 febbraio 2008, n. 436, App. Venezia, 2 ottobre 2013, n. 2252, Cass. civ. Sez. Trib., Sent., 24 ottobre 2019, n. 27278) che riconosce la cedibilità a terzi dei crediti risultanti dalle dichiarazioni IVA trimestrali.

Gli interessi per ritardato rimborso di imposte non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario.

La cessione non pregiudica i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta; per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti.

Occorre far riferimento a quanto disposto dall'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 (versioni vigenti e previgenti dello stesso art. 38-bis, per la ricostruzione dell'ammontare annuale degli interessi dovuti), in particolare per quanto concerne il decorso degli interessi occorre ricordare che questi sono dovuti dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i rimborsi annuali liquidati dall'Ufficio.

Rimborsi imposta sul valore aggiunto: art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del

2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

D.M. 21 maggio 2009

1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella **misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale**, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella **misura del 2 per cento annuo**, a decorrere dal 1 gennaio 2010.

La tabella seguente riporta l'evoluzione nel tempo del tasso di interesse applicabile ai rimborsi IVA:

Anno	Tasso di interesse annuo	Riferimento
Dal 1/1/1981 al 31/12/1987	12%	Art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Introdotta dal DPR 29 gennaio 1979, n. 2
Dal 1/1/1988 al 31/12/1993	9%	Art. 38-bis mod. DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90
Dal 1/1/1994 al 31/12/1996	6%	Art. 38-bis mod. DL 30/12/1993 n. 557
Dal 1/1/1997 al 31/12/2007	5%	Art. 38-bis mod L. 23/12/1996 n. 662
Dal 1/1/2008 al 31/12/2009	2,75%	Art.38-bis mod. L. 24/12/2007 n. 244
Dal 1/1/2010 ad oggi	2,00%	Art. 1, D.M. 21 maggio 2009

b) Rimborsi di Imposte dirette

Analoghe considerazioni sul diritto a percepire interessi sulle somme a rimborso e sulla cessione dei crediti fiscali valgono quando dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito a favore del contribuente.

Il contribuente può indicare nel Modello di voler ricevere il rimborso o, in alternativa, può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo.

L'Agenzia delle entrate, eseguiti i controlli previsti, rimborsa le somme dovute. Su tali somme maturano interessi legali stabiliti tramite decreto a partire dalla data del versamento del maggiore importo, ad esclusione del primo semestre.

La norma di riferimento è contenuta nell'art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (unitamente alla copia delle norme di legge che hanno modificato la misura degli interessi nel corso degli anni).

La decorrenza degli interessi, calcolati per semestri interi, è dal semestre successivo, escluso il primo, alla data del versamento o dal secondo semestre successivo alla data della richiesta del rimborso in dichiarazione dei redditi.

Rimborsi imposte dirette: art. 44, D.P.R.602/1973

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

D.M. 21 maggio 2009

*1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella **misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale**, a decorrere dal 1 gennaio 2010.*

*2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella **misura del 2 per cento annuo**, a decorrere dal 1 gennaio 2010.*

La tabella seguente riporta l'evoluzione nel tempo del tasso di interesse applicabile ai rimborsi delle imposte dirette :

Anno	Tasso di interesse annuo	Riferimento
Dal 1/1/1974 al 30/6/74	(2,50% semestrale) 5%	Art. 44, D.P.R. 602/1973 (testo originario)
Dal 1/7/1974 al	(5% semestrale) 10%	Art.44 mod. DL 260/74
Dal 1/1/1976 al 31/12/1987	(6% semestrale) 12%	Art.44 mod. DL 30/76
Dal 1/1/1988 al 31/12/1993	(4,50% semestrale) 9%	Art.44 mod. L. 11 marzo 1988, n. 67
Dal 1/1/1994 al 31/12/1996	(3% semestrale) 6%	Art.44 mod. D.L. 30.12.1993, n. 557
Dal 1/1/1997 al 30/06/2003	(2,5% semestrale) 5%	Art.44 mod. L. 23.12.1996, n. 662, art. 3, co. 141

Dal 1/7/2003 al 31/12/2009	(1,375% semestrale) 2,75%	Art. 1, D.M. 27 giugno 2003
Dal 1/1/2010 ad oggi	2,00%	Art. 1, D.M. 21 maggio 2009

Natura e livello degli interessi

La ratio del riconoscimento degli interessi sui rimborsi risiede, com'è facile intuire, nella necessità di compensare il contribuente per lo sforzo di aver sostenuto un esborso eccessivo rispetto al dovuto, rendendo eventualmente anche necessario ricorrere a finanziamenti sul mercato per il tempo intercorrente fra il versamento effettuato e il rimborso. Tale previsione è speculare alle disposizioni che prevedono interessi in capo al contribuente per il mancato versamento nei termini previsti, seppure sia superfluo evidenziare che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi e, anzi, gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto sono più alti (anche del doppio) di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

La natura compensativa degli interessi sui rimborsi di imposta è confermata da diverse sentenze anche della Corte di Cassazione. Si cita ad esempio la Cass. 05/07/1990, n. 7091 che recita *“Gli interessi maturati sui crediti di imposta che i contribuenti hanno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non sono dovuti a titolo moratorio (non essendovi mora dell’Amministrazione) né derivano dall’impiego di capitale, ma servono a compensare i contribuenti dell’esborso pecuniario che essi hanno in precedenza effettuato versando al Fisco una somma di denaro che deve essere loro restituita. L’interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato del mancato godimento del denaro in precedenza versato (...). Chiara è perciò la “natura compensativa” degli interessi maturati sui crediti di imposta,”*.

Le tabelle sopra esposte, che riepilogano i tassi applicati nel tempo per i rimborsi IVA e per quelli d'imposta, evidenziano che le misure applicate sono decrescenti negli anni, in linea e coerenti con la politica monetaria espansiva seguita dalla BCE che ha ridotto e mantenuto livelli di tassi bassi.

Con l'attuale politica monetaria restrittiva e il rialzo dei tassi operato da BCE per contrastare l'inflazione, la misura dei tassi per i rimborsi fiscali non appare adeguata e mette i contribuenti nella situazione di avere somme anche ingenti immobilizzate in attesa di rimborso a tassi bassi e di doversi finanziare sul mercato a tassi più alti.

Tale fenomeno, inoltre, si acuisce per le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione in conseguenza dell'applicazione del meccanismo dallo split payment che, fra l'altro recentemente prorogato al 30 giugno 2026, genera un'alterazione del meccanismo della compensazione dei crediti e debiti Iva, con un incremento delle posizioni a credito IVA per le imprese e ricadute negative in termini di minore disponibilità della liquidità

e di gestione del capitale circolante, a cui si aggiungono gli oneri burocratici di presentazione e monitoraggio delle richieste di rimborsi IVA per le posizioni a credito.

Fra l'altro, la misura di detti interessi doveva rimanere in origine nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (limite introdotto dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ad eccezione della determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602 del 1973), ma lo scostamento degli interessi fiscali dal tasso di interesse legale è stato ridotto a un punto nel 2011 (articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011 in materia di semplificazioni fiscali) e non risulterebbe allo stato attuale un aggiornamento normativo in tal senso.

Il legislatore ha già manifestato l'esigenza di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale in quanto attualmente derivante da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Infatti, la misura di detti interessi è diversa sia secondo il tributo, sia secondo la fase del procedimento di accertamento o riscossione, nonché secondo la tipologia di adempimento (spontaneo o coattivo).

Sono già stati fatti tentativi di uniformare la misura degli interessi fiscali ma non sono andati a buon fine (per mancanza di emanazione dei provvedimenti o dei decreti attuativi¹) e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, emanato in attuazione della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che ha provveduto alla determinazione di tutti i tassi di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi, diversificando tra le varie forme di prelievo.

Nell'attuale contesto si ripropone con maggiore urgenza la necessità di intervenire sulla materia e di portare la misura dei tassi di rimborso fiscale a un livello coerente con l'andamento dei tassi BCE, valutando quindi un rialzo dei tassi applicati.

Nello spirito già espresso dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale e razionalizzare la materia, parrebbe quanto meno equo introdurre il criterio di applicare ai rimborsi fiscali che spettano al contribuente il medesimo tasso applicato al contribuente a favore dello Stato in sede di ravvedimento operoso, ossia il tasso legale fissato annualmente dagli appositi decreti ministeriali (art. 1284 cc). Tale tasso è soggetto a revisione con maggiore frequenza ed è pertanto più allineato all'andamento dei tassi di mercato. Come previsto dalla normativa di riferimento individuata nell' articolo 1284 Codice Civile, la misura degli interessi viene infatti usualmente determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, con decreto ministeriale da emanarsi non oltre il 15 dicembre.

¹ Mancata adozione delle disposizioni attuative di due norme primarie relative uniformazione della misura degli interessi fiscali: d.lgs. n. 159/2015 e decreto-legge n. 124/2019.

In alternativa, si potrebbe valutare un meccanismo che rapporti la misura di tali tassi a quelli di mercato (es. euribor, tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali) con l'obiettivo di assicurare che l'impresa a credito dello Stato non sia penalizzata dal livello dei tassi applicati ai finanziamenti a cui deve far ricorso, mentre lo Stato si troverebbe invece avvantaggiato dalla differenza fra i tassi che paga sui rimborsi e i tassi che invece paga sui propri finanziamenti e sulle emissioni di propri titoli.

In questo senso si esprime anche una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (sentenza del 23 aprile 2020 - cause riunite C-13/18 e C-126/18) secondo la quale i principi di effettività e neutralità fiscali non sarebbero soddisfatti laddove uno Stato membro applicasse un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché tale tasso fosse "inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo (ndr Iva eccedente)".

Art. 1284. - (Saggio degli interessi)

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE

Dal	Al	Saggio	Norma
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1,00%	Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014

01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023		5,00%	Dm Economia 13/12/2022

Governo e Parlamento stanno lavorando sull'attuazione della delega per riforma fiscale (LEGGE 9 agosto 2023, n. 111). Nell'ambito della riforma, il Governo è anche delegato a semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione.

Riteniamo possa rappresentare una nuova occasione per uniformare la misura degli interessi fiscali e ripensare a un meccanismo di compensazione più equo, riformando la disciplina di cui al DM 21 maggio 2009 ovvero richiamando l'art. 1284 cc.